

**Provvedimento del 10 dicembre 2015**

Registro dei provvedimenti  
n. 652 del 10 dicembre 2015

## **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 27 luglio 2015 nei confronti dell'Istituto XX di ZZ con il quale XY, docente presso il citato Istituto scolastico fino al 1° settembre 2012, ha sostenuto che i dati contenuti nel certificato provvisorio n. ZZ del WW della ASL QQ-Distretto sanitario YY di HH, Unità operativa medicina legale ed Invalidi civili, Commissione medico legale II grado, attestante l'handicap grave della figlia minore e dallo stesso trasmesso con raccomandata alla scuola nell'agosto 2011 ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92, nonostante la propria richiesta espressa che la documentazione in questione "rimanesse nella sola ed esclusiva disponibilità" del dirigente scolastico, sarebbero invece stati trattati dal personale amministrativo della scuola che ne avrebbe curato l'inserimento nel data base dell'istituto come risulterebbe dal "registro delle assenze dal JK al KJ" sul quale era riportata "per ben tredici volte" la dicitura "congedo parentale- (DL 119/11)-Familiari portatori di handicap- KW (HJ)" ed ha pertanto chiesto, ribadendo la richiesta già avanzata ex artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la cancellazione ed il blocco dei dati della minore trattati in violazione di legge; il ricorrente ha poi sostenuto che il certificato medico datato 1°/8/2011 riportante la diagnosi "severo disturbo d'ansia reattiva" che lo stesso avrebbe trasmesso con raccomandata riservata indirizzata alla dirigente semplicemente allo scopo di informarla circa il proprio stato di stress correlato all'improvviso cambiamento dell'orario di lavoro sarebbe stato illecitamente inviato via fax in data 24 agosto 2011 alla ASL di competenza unitamente alla richiesta di accertamento medico-fiscale, nonostante fosse in quel periodo in ferie e non avesse richiesto congedo per malattia; il ricorrente, pertanto, ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge essendo stato il certificato medico riportante la diagnosi neurologica illecitamente acquisito nel registro protocollo della scuola ed altresì illecitamente trasmesso alla ASL di HH; rilevato che l'interessato ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice ha invitato l'Istituto a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 6 novembre 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 agosto 2015 con la quale la dirigente dell'Istituto scolastico resistente ha sostenuto che dopo aver ricevuto in data 2 agosto 2011 la raccomandata inviata dal ricorrente contenente la certificazione provvisoria rilasciata dall'ASL concernente l'handicap della figlia minore dello stesso, dovendo provvedere all'espletamento del procedimento preordinato all'erogazione dei benefici ex Legge n. 104/92, si sarebbe "limitata a richiedere all'ASL, in data WQ, con atto prot. XZ/prot. riservato, soltanto la copia conforme all'originale dell'attestato prot. n. ZZ del WW adottato dalla Commissione Medico-Legale di II grado", in quanto l'atto prodotto dal ricorrente recava numerose annotazioni a mano che lo rendevano di fatto poco leggibile; rilevato che la ASL non avrebbe comunque accolto la richiesta della dirigente informandola che il certificato definitivo emesso dalla Commissione medico-legale era stato già spedito al ricorrente; rilevato che la resistente ha inoltre sostenuto che i dati sanitari della minore sarebbe stati trattati, oltre che dalla dirigente scolastica, esclusivamente dal responsabile del trattamento dei dati e da un'assistente amministrativa a ciò autorizzata e che tali dati sono attualmente trattati, a seguito dell'invio del fascicolo personale cartaceo del ricorrente presso l'istituto al quale è stato trasferito in data 1/9/2012, per la sola "gestione giuridica", mediante il software Argo "autorizzato dal MIUR in quanto compatibile con la piattaforma SIDI dello stesso Ministero", che "non consente agli operatori di apportare alcuna modifica al sistema già prefigurato"; rilevato che la resistente ha poi sottolineato come le richieste avanzate dal ricorrente si inquadrano in una più ampia vicenda giudiziaria che ha visto il medesimo agire reiteratamente nei confronti della stessa dirigente scolastica e dell'Istituto stesso;

VISTA la nota datata 11 agosto 2015 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro della controparte sottolineando in particolare come anziché indicare il nome, il cognome e la data di nascita della minore portatrice di handicap, ben avrebbe potuto l'Istituto "indicare un codice o una sigla garantendone l'anonimato"; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha evidenziato come nulla sarebbe stato dedotto dalla controparte circa l'avvenuta trasmissione alla ASL del certificato neurologico del 1° agosto 2011;

VISTO il verbale dell'audizione delle parti svoltasi (su richiesta dell'Istituto resistente) separatamente presso gli uffici del Garante in data 16 settembre 2015 nel corso della quale il ricorrente ha rappresentato che le richieste attinenti al trattamento dei dati della figlia minore sono dettate dall'esigenza di tutelare la riservatezza della bambina nella speranza di una normalizzazione delle sue condizioni evitando che terzi possano venire a conoscenza di una condizione patologica suscettibile di miglioramento; la resistente, invece, ha sostenuto che il certificato concernente lo stato di stress del ricorrente "non costituiva missiva di carattere personale, ma era diretta ad interrompere il periodo di ferie" per l'intervenuta malattia, risultando pertanto la richiesta di accertamento medico-fiscale "atto dovuto" ed ha sul punto dichiarato di aver trasmesso alla ASL, "su esplicita richiesta della stessa" nella persona del sig. \*\*\*, "l'unica certificazione in suo possesso";

VISTA la nota del 29 settembre 2015 con la quale l'Istituto resistente ha sostenuto di non poter aderire alle richieste avanzate dal ricorrente con riferimento ai dati inseriti nel sistema Argo in quanto tale sistema richiederebbe l'inserimento dei dati anagrafici al fine della concessione

dei benefici della Legge n. 104/92; la resistente ha poi sostenuto che la certificazione sanitaria trasmessa dal ricorrente non poteva non essere considerata un atto diretto ad interrompere le ferie (possibilità attualmente consentita dal CCNL del personale della scuola "per patologie documentate protrattesi per più di tre giorni") che rendeva dovuta, data la prognosi di trenta giorni ivi contenuta, la richiesta di accertamento medico-fiscale, precisando altresì che nel 2011 era ancora in vigore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il regime transitorio in ordine all'obbligatorietà della certificazione telematica;

VISTE le note del 29 settembre 2015, del 7, 9, 16 e 29 ottobre 2015 nonché quella del 15 novembre 2015 con cui il ricorrente ha trasmesso la nota (datata 14.10.2015) della società Argo produttrice del software "Argo Personale win" la quale ha confermato che "il software consente la modifica dei dati identificativi dell'interessato (anche mediante indicazione aspecifica "familiare di primo grado") o la loro cancellazione dal database"; inoltre il ricorrente ha sostenuto che da verifiche svolte presso la ASL alla quale l'Istituto scolastico resistente avrebbe trasmesso la certificazione neurologica in questione non risulterebbe agli atti alcuna richiesta in tal senso ed anzi la persona che, a detta della dirigente, avrebbe richiesto l'invio del certificato a supporto dell'accertamento medico-fiscale, non "ha mai fatto parte di quella U.O. né risulta dipendente della ASL di HH";

RILEVATO che, come previsto al punto 8.6. delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (G.U. 13 luglio 2007, n. 161- doc. web. n. [1417809](#)), è consentito al datore di lavoro il trattamento dei dati personali relativo allo stato di salute anche dei congiunti del lavoratore al fine di permettergli di godere dei benefici di legge, fra cui i congedi per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità di cui alla legge n. 104/92;

RILEVATO pertanto che dalle risultanze dell'istruttoria è emerso che i dati personali anagrafici e attinenti allo stato di salute della figlia minore del ricorrente, tra cui non rientra alcun dato relativo alla patologia da cui è affetta la bambina, sono stati acquisiti esclusivamente dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e sono stati trattati nell'ambito dell'Istituto scolastico resistente solo da parte di personale autorizzato al trattamento al fine dell'espletamento dell'iter necessario per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, fermo restando che, in attuazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, "l'amministrazione non deve venire a conoscenza di dati personali del congiunto portatore di handicap relativi alla diagnosi o all'anamnesi accertate dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della citata legge n. 104"; rilevato pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e di blocco dei dati della minore trattati in violazione di legge;

RILEVATO tuttavia che, con specifico riferimento ai dati della minore (nome, cognome, data di nascita e condizione di handicap) contenuti nel sistema Argo utilizzato per finalità di gestione del personale il trattamento risulta effettuato dall'Istituto scolastico resistente in modo eccedente posto che quest'ultimo ben avrebbe potuto riportare la fruizione da parte del ricorrente dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 per assistenza a familiare portatore di handicap, senza indicare i dati personali della bambina;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce dell'acclarata modificabilità dei dati registrati nel software Argo, di dover accogliere parzialmente il ricorso e per l'effetto di ordinare all'Istituto scolastico resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di cancellare, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ogni dato personale della figlia minore del ricorrente idoneo a rivelare la sua condizione di handicap dal sistema Argo utilizzato per finalità di gestione del personale;

RILEVATO poi che in ordine al trattamento dei dati contenuti nel certificato medico del 1/8/2011 recante la diagnosi relativa allo stato di salute del ricorrente va rilevato che tale documento fu al tempo spedito dallo stesso ricorrente con raccomandata riservata indirizzata alla dirigente scolastica ed acquisito al protocollo della scuola una volta ricevuto dalla medesima in data 24/8/2011; su tale questione, pur rilevando che, ai sensi delle citate Linee guida punto 8.2, qualora il lavoratore produca documentazione recante anche l'indicazione della diagnosi insieme alla prognosi, "l'amministrazione deve (salvo casi speciali per alcune categorie di lavoratori) astenersi dall'utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11 comma 2 del Codice) invitando anche il personale a non produrne altri con le medesime caratteristiche", va sottolineato che allo stato l'Istituto scolastico resistente ha trasmesso il fascicolo personale del ricorrente alla scuola presso cui è stato trasferito a far data dal 1° settembre 2012; ritenuto pertanto che, nel fare riserva di avviare le ulteriori verifiche che si ritenesse essere necessarie, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice non essendo più tale documento nella disponibilità dell'Istituto scolastico resistente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell'Istituto XX di ZZ nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

- a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e blocco dei dati della minore;
- b) con particolare riferimento ai dati della minore registrati nel sistema Argo, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ordina all'Istituto XX di ZZ, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di cancellare, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ogni dato personale della figlia del ricorrente ove associati alla sua condizione di handicap;
- c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e blocco dei dati contenuti nel certificato medico del 1/8/2011 recante la diagnosi relativa allo stato di salute del ricorrente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di euro 150, a carico dell'Istituto XX di ZZ, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere all'Istituto XX di ZZ, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 10 dicembre 2015*

IL PRESIDENTE  
Soro

IL RELATORE  
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE  
Busia